C/2026/5252

9.10.2026

# Avviso di apertura concernente l'esecuzione della sentenza del 3 settembre 2026 nella causa C-319/24 P in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese

(C/2026/5252)

## 1. Sentenza

Nella sentenza del 21 febbraio 2024, nella causa T-762/20, *Sinopec Chongqing SVW Chemical e a./Commissione* ([1]) il Tribunale dell'Unione europea («Tribunale») ha parzialmente annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici («PVA») originari della Repubblica popolare cinese ([2]) («regolamento controverso») nella parte in cui riguardava l'aliquota del dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione europea di determinati PVA prodotti e venduti da Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, Sinopec Great Wall Energy & Chemical Ningxia Co. Ltd e Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. («gruppo Sinopec»). Nel regolamento controverso sono stati effettuati taluni adeguamenti al ribasso del prezzo all'esportazione per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione dei PVA prodotti dal gruppo Sinopec, in forza dell'articolo 2, paragrafo 10, lettere e), g), i) e k), del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([3]) («regolamento antidumping di base»). Inoltre nel regolamento controverso è stato ridotto il prezzo all'esportazione dei PVA prodotti da Sinopec Chongqing e Sinopec Ningxia e venduti nell'Unione europea tramite Sinopec Central-China. Infine, nel regolamento controverso si è ritenuto che Sinopec Central-China non fosse un ufficio vendite interno del gruppo Sinopec, bensì un operatore commerciale che opera sulla base di commissioni.

Per quanto riguarda gli adeguamenti al ribasso in forza dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento antidumping di base, secondo quanto dichiarato dal Tribunale, la Commissione non ha fornito un insieme di indizi concordanti idonei a dimostrare che Sinopec Central-China esercitava funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, oppure idonei ad ostare alla sua qualificazione come ufficio vendite interno. Il Tribunale ha concluso che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'applicare un adeguamento al ribasso del prezzo all'esportazione in forza dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento antidumping di base, basandosi sulla risultanza che Sinopec Central-China esercitava funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. La Commissione ha impugnato la sentenza del Tribunale.

Il 3 settembre 2026, nella causa C-319/24 P *Commissione/Sinopec Chongqing SVW Chemical e a.*, la Corte di giustizia dell'Unione europea («CGUE» o «Corte») si è pronunciata in merito all'impugnazione proposta dalla Commissione europea nei confronti della sentenza del Tribunale. La CGUE ha annullato la sentenza del Tribunale per quanto riguarda gli adeguamenti al ribasso del prezzo all'esportazione in forza dell'articolo 2, paragrafo 10, lettere e), g) e k), del regolamento antidumping di base. La Corte ha tuttavia confermato le risultanze del Tribunale per quanto riguarda gli adeguamenti al ribasso del prezzo all'esportazione in forza dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento antidumping di base. Di conseguenza, il regolamento controverso è stato parzialmente annullato per quanto riguarda il calcolo dell'aliquota del dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione europea di determinati PVA prodotti e venduti dal gruppo Sinopec.

## 2. Conseguenze

L'articolo 266 TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

([1]) Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2024, *Sinopec Chongqing SVW Chemical e a./Commissione*, T-762/20, ECLI:EU:T:2024:113.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj).

Secondo la giurisprudenza consolidata, qualora i procedimenti consistano in più fasi amministrative, come nel caso dei procedimenti antidumping, l'annullamento di una di tali fasi non annulla l'intero procedimento ([4]). Al contrario, quando si prendono i provvedimenti che l'esecuzione di una sentenza di annullamento di un atto comporta, il procedimento diretto a sostituire un atto annullato può essere ricominciato dal punto in cui l'illegittimità si è verificata ([5]).

Nel conformarsi alle sentenze del Tribunale e della CGUE («Corti»), la Commissione europea («Commissione») ha quindi la possibilità di correggere gli aspetti dei procedimenti che hanno determinato l'annullamento, lasciando invariate le parti non interessate da tale annullamento ([6]).

Il regolamento controverso è stato parzialmente annullato in quanto la Commissione, sulla quale gravava l'onere della prova relativa all'adeguamento effettuato in forza dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento antidumping di base, non aveva sufficientemente dimostrato l'esistenza di un insieme di indizi concordanti idonei a dimostrare che Sinopec Central-China esercitava funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. L'aliquota del dazio antidumping dovrebbe pertanto essere ricalcolata per il gruppo Sinopec senza applicare un adeguamento al ribasso del prezzo all'esportazione in forza dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento antidumping di base.

Per contro, e in base alla giurisprudenza sopra citata, le risultanze cui si è pervenuto nel regolamento controverso che non sono state contestate, o che sono state contestate ma respinte dalle sentenze delle Corti, o che non sono state esaminate dalle Corti stesse, e che quindi non hanno determinato l'annullamento del regolamento controverso, rimangono valide.

## 3. **Procedura di riapertura**

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso di riaprire l'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati PVA originari della Repubblica popolare cinese che ha condotto all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione controverso nella parte relativa a Sinopec Chongqing, Sinopec Ningxia e Sinopec Central-China. La riapertura dell'inchiesta iniziale ricomincia dal punto in cui si è verificata l'irregolarità rilevata dalla Corte di giustizia.

La riapertura dell'inchiesta iniziale ha lo scopo di risolvere completamente l'irregolarità rilevata dalla Corte di giustizia e di valutare se la corretta applicazione delle regole possa giustificare o no la reintroduzione delle misure a un livello riveduto a partire dalla data in cui il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione è inizialmente entrato in vigore.

Le parti interessate sono informate riguardo a tale riapertura mediante la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## 4. **Comunicazioni scritte**

Tutte le parti interessate, in particolare i produttori esportatori interessati e l'industria dell'Unione, sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire elementi di prova su questioni riguardanti la riapertura dell'inchiesta. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## 5. **Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta**

I produttori esportatori interessati e l'industria dell'Unione possono chiedere di essere sentiti dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla riapertura dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

([4]) Sentenza del 15 ottobre 1998, *Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio*, causa T-2/95, ECLI:EU:T:1998:242.

([5]) Sentenze della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, *Industrie des poudres sphériques/Consiglio*, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85, e del 28 gennaio 2016, *CM Eurologistik*, C-283/14 e C-284/14, ECLI:EU:C:2016:57, punti da 48 a 55.

([6]) Sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2016, *Commissione/McBride*, causa C-361/14 P, ECLI:EU:C:2016:434, punto 56; cfr. anche, in materia di dumping, la sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, *Industrie des poudres sphériques/Consiglio*, causa C-458/98 P, ECLI: EU:C:2000:531, punto 84.

6. **Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte e della corrispondenza**

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale; e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») ([7]). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che la correttezza di tali informazioni non possa essere adeguatamente dimostrata in base a fonti attendibili.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando la piattaforma TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio e della sicurezza economica: https://europa.eu/!7tHpY3.

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite la piattaforma TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata.

Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite la piattaforma TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio e della sicurezza economica
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: TRADE-AD654a-PVA-REOPENING@ec.europa.eu

Internet: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2914.

7. **Omessa collaborazione**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

([7]) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

## 8. **Consigliere-auditore**

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le parti interessate sono invitate a rispettare i calendari stabiliti nell'avviso anche per quanto riguarda le domande di intervento, comprese le audizioni, del consigliere-auditore. Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio e sicurezza economica:

https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it.

## 9. **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]).

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio e sicurezza economica: https://europa.eu/!vr4g9W.

## **Informazioni alle autorità doganali**

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso di apertura e in attesa dell'esito del presente riesame, non si applica alcun dazio antidumping definitivo alle importazioni di determinati alcoli polivinilici attualmente classificati con il codice NC ex 3905 30 00 (codice TARIC 3905 30 00 91) originari della Repubblica popolare cinese, prodotti dal gruppo Sinopec (Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, Sinopec Great Wall Energy & Chemical Ningxia Co. Ltd). L'importo del dazio sarà rideterminato in seguito al riesame.

Dato che al momento l'importo finale dovuto risultante dal riesame è incerto, la Commissione chiede alle autorità doganali nazionali di attendere l'esito della presente inchiesta prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso concernente i dazi antidumping annullati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei riguardi di tali società.

([8]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

In concomitanza con il presente avviso, la Commissione ha adottato un regolamento che dispone la registrazione di determinati alcoli polivinilici attualmente classificati con il codice NC ex 3905 30 00 (codice TARIC 3905 30 00 91), prodotti dal gruppo Sinopec (Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd e Sinopec Great Wall Energy & Chemical Ningxia Co.) e originari della Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base.

**Divulgazione delle informazioni**

Le parti interessate registrate durante l'inchiesta che ha condotto all'adozione del regolamento controverso saranno successivamente informate in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali in base ai quali si intende dare esecuzione alla sentenza e avranno la possibilità di presentare osservazioni.